

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1428

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PERIN, BRUGNETTINI, GIBERTONI,
WILDE, SERRA, ANDREOLI, PAINI, BOSO, BRIGANDÌ e PEPE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1995

Norme sulla costituzione delle aziende ospedaliere

ONOREVOLI SENATORI. - Esistono, nel nostro Paese, molti ospedali che, per essere situati in prossimità dei confini regionali, o in località di interesse turistico in cui si verifica un forte afflusso di persone residenti in altre regioni, possono essere considerati di rilievo interregionale. Naturalmente, le regioni confinanti possono stipulare con la regione in cui l'ospedale è ubicato, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, convenzioni per disciplinare il ricovero dei propri residenti nei predetti ospedali, e il loro concorso alle relative spese, nonchè, eventualmente, agli investimenti richiesti per il potenziamento di tali strutture sanitarie. È però evidente che queste convenzioni, e più ancora la costituzione di consorzi interregionali per la gestione dei predetti ospedali - anch'essa consentita dal citato articolo 8 - presuppongono l'autonomia amministrativa e contabile dell'ospedale stesso, che in base al decreto legislativo n. 502 del 1992 spetta alle aziende ospedaliere. Gli ospedali di rilievo interregionale, però, non hanno, in quanto tali, titolo per essere riconosciuti come aziende ospedaliere, se non possiedono altri requisiti specificati nel comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 502.

Ci sembra utile, pertanto, una modifica dell'articolo 4, che consenta espressamente

la trasformazione in aziende sanitarie di quegli ospedali per i quali sia stata raggiunta, tra più regioni confinanti, un'intesa per l'erogazione di finanziamenti o per la costituzione di un consorzio di gestione. Non sembra necessario specificare ulteriormente i requisiti di tali ospedali (ad esempio l'ubicazione ad una determinata distanza dal confine regionale), in quanto essi potranno essere liberamente valutati dalle regioni interessate, caso per caso. Appare invece opportuno considerare l'esistenza della convenzione come una condizione preliminare, sufficiente ma necessaria, per la costituzione dell'azienda ospedaliera, in quanto si vuole evitare che tale costituzione sia chiesta ed ottenuta in casi in cui, per la mancata disponibilità delle altre regioni interessate a concludere la convenzione, essa non sarebbe in realtà necessaria.

Si è ritenuto di estendere tale funzione anche all'ipotesi - che ci sembra auspicabile - di concorso di Stati o enti territoriali stranieri al finanziamento di ospedali italiani, sulla base di accordi, negoziati a livello statale o anche a livello locale (da regioni, *Laender*, cantoni o altri enti).

Il disegno di legge si completa con una disposizione che impone alle regioni di tener conto, nei rispettivi piani sanitari, dell'eventuale esistenza nelle regioni limitrofe di ospedali di rilievo interregionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Le regioni trasmettono al Ministro della sanità le proprie indicazioni ai fini della conseguente individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, nonchè degli ospedali di rilievo interregionale, da costituire in azienda ospedaliera, avuto riguardo a quanto previsto ai commi 2 e 2-bis. Il Ministro della sanità, entro trenta giorni, attenendosi alle indicazioni pervenute dalle regioni previa verifica dei requisiti e, in mancanza, sulla base di proprie valutazioni, formula le proprie proposte al Consiglio dei ministri, il quale individua gli ospedali da costituire in azienda ospedaliera».

2. Al citato articolo 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Possono essere individuati come ospedali di rilievo interregionale quelli per cui sia prevista, sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la costituzione di consorzi interregionali o, comunque, il concorso finanziario di altre regioni. Analogamente si procede qualora, in base a convenzioni internazionali, sia previsto il concorso di Stati o enti territoriali stranieri al finanziamento di ospedali italiani».

3. Nella redazione dei rispettivi piani sanitari regionali, le regioni tengono conto dell'esistenza, nelle regioni limitrofe, di ospedali di rilievo interregionale.

